

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

Si applica nella Comunità il programma pilota di osservazione adottato il 18 settembre 1992 dalla commissione della pesca della NAFO, di seguito denominato «programma pilota di osservazione NAFO».

Il testo del programma è accluso al presente regolamento.

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 <sup>(2)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1956/88, la Commissione delle Comunità europee assegna al programma osservatori comunitari. Gli osservatori sono designati dagli Stati membri e possono essere imbarcati su qualsiasi nave di uno Stato membro che già esercita o che eserciterà attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO.

considerando che l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), istituita dalla convenzione NAFO, ha adottato un programma internazionale di ispezione reciproca, recepito dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 1956/88 <sup>(3)</sup>;

*Articolo 3*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

considerando che la commissione della pesca della NAFO ha adottato il 18 settembre 1992, in occasione della quattordicesima riunione annuale della NAFO tenutasi a Dartmouth (Canada), una proposta relativa ad un programma pilota di osservazione che prevede l'imbarco di osservatori a bordo di taluni pescherecci che esercitano attività di pesca nella zona di regolamentazione della NAFO;

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che la suddetta proposta è stata accettata dalla Comunità,

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 175 del 6. 7. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 436/92 (GU n. L 54 del 28. 2. 1992, pag. 1).

## ALLEGATO

## PROGRAMMA PILOTA DI OSSERVAZIONE NAFO

## 1. Stati membri

- i) Gli Stati membri i cui pescherecci operano nella zona di regolamentazione della NAFO assicurano la presenza di osservatori a bordo di detti pescherecci. Ciascuno Stato membro assegna un numero di osservatori adeguato affinché le attività dei pescherecci siano sottoposte a osservazione per almeno il 10 % dei giorni di pesca complessivamente stimati tra il 1° gennaio 1993 e il 30 giugno 1994, nel maggior numero possibile di fondali di pesca della zona di regolamentazione della NAFO.
- ii) Per assolvere l'obbligo di cui al punto precedente, gli Stati membri assumono personale qualificato e competente. I requisiti necessari per esercitare la funzione di osservatore sono i seguenti:
  - sufficiente esperienza nell'identificazione delle specie ittiche e degli attrezzi di pesca;
  - competenza in materia di navigazione;
  - appropriata conoscenza delle misure NAFO di conservazione e di applicazione;
  - capacità di osservazione e di registrazione precisa.
- iii) Gli Stati membri designano i pescherecci che devono accogliere osservatori, provvedono affinché l'imbarco degli osservatori si svolga nel momento e nel luogo stabiliti e ne agevolano la partenza dopo la conclusione del periodo di osservazione.
- iv) Le autorità competenti degli Stati membri, destinatarie della relazione finale che conclude il periodo di osservazione, valutano il contenuto e le conclusioni di tale relazione. Qualora risulti dalla relazione che la nave osservata ha esercitato attività di pesca non conformi alle misure di conservazione, l'autorità competente prende le opportune disposizioni per svolgere indagini allo scopo di impedire l'ulteriore esercizio di simili attività.
- v) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee una copia di ogni relazione di osservazione.

## 2. Funzioni degli osservatori

- i) Gli osservatori assegnati al programma sorvegliano e riferiscono in merito all'osservanza delle pertinenti misure di conservazione e di applicazione da parte dei pescherecci che operano nella zona di regolamentazione della NAFO. Più in particolare, essi adempiono i seguenti compiti:
  - registrano e riferiscono in merito alle attività di pesca delle navi osservate;
  - verificano la posizione dei pescherecci durante l'esercizio di dette attività;
  - osservano e stimano le catture e la quantità di pesci sotto misura;
  - prendono nota degli attrezzi, delle dimensioni delle maglie e degli accessori utilizzati;
  - verificano i dati registrati nel giornale di bordo (per esempio quantità catturate e messaggi hail).
- ii) L'osservatore redige, alla fine del periodo di osservazione, una relazione sul peschereccio osservato. Nella relazione vengono menzionate tutte le attività praticate dal peschereccio e viene espresso un apprezzamento generale sul rispetto delle misure di conservazione. Le attività non conformi alle suddette misure sono debitamente annotate e documentate. La relazione viene trasmessa all'autorità competente designata dallo Stato di bandiera, la quale a sua volta la trasmette alla Commissione.
- iii) L'osservatore prende tutte le precauzioni necessarie perché la sua presenza a bordo non intralci la normale attività del peschereccio, compresa l'attività di pesca.
- iv) L'osservatore rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo della nave, nonché la riservatezza dei documenti ad essa pertinenti.
- v) L'esercizio delle funzioni di osservazione è limitato alla zona di regolamentazione della NAFO.

**3. Capitano del peschereccio**

- i) Il capitano del peschereccio designato ad accogliere un osservatore a bordo si adopera per agevolare quanto più possibile l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore stesso. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore riceverà una sistemazione adeguata e potrà disporre di un ambiente di lavoro adatto. Il capitano consente all'osservatore l'accesso a tutti i documenti della nave (giornale di bordo, piano di capacità, registro di produzione o piano di stivaggio) e alle varie parti della stessa, in modo da facilitare all'osservatore l'esercizio delle sue funzioni.
  - ii) Il capitano viene informato a tempo debito della data e del luogo in cui è previsto l'imbarco dell'osservatore, nonché della durata probabile del periodo di osservazione. Il capitano può, per motivi di forza maggiore, rifiutare di accogliere a bordo un osservatore o limitare la durata del periodo di osservazione.
-